

Intestazione

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9 settembre 2019 il Tribunale di Brescia applicava all'imputato B.P., a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di Euro 3.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, per il porto illegale al di fuori della propria abitazione di due armi improprie, costituite da uno sfollagente metallico telescopico con estensione da aperto di cm. 54 ed un coltello a serramanico con estensione da aperto di 21 cm., fatto commesso in (OMISSIS).

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata per erronea qualificazione del fatto come di lieve entità. Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha considerato che la condotta non si presentava di minima offensività per la pluralità di armi, le loro dimensioni, la potenziale lesività, specie del manganello che, essendo retrattile, costituisce oggetto particolarmente insidioso e facilmente trasportabile, il loro trasporto nel vano lato guida dell'autovettura dell'imputato per essere nella sua pronta disponibilità.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott. DALL'OLIO Marco, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.

1. La sentenza impugnata ha recepito l'accordo delle parti e nel corpo della sintetica motivazione ha affermato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e del calcolo della pena, frutto del riconoscimento della fattispecie attenuata di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3. La parte motiva della sentenza esplicita dunque soltanto l'adesione alla definizione giuridica data all'episodio ed il giudizio di congruità della pena patteggiata, in assenza di qualsiasi altra indicazione esplicativa.

1.1 La natura di sentenza emessa all'esito di procedimento celebrato col rito alternativo non consente di derogare agli oneri di verifica della correttezza giuridica dell'accordo raggiunto tra le parti.

Infatti, secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, sebbene la motivazione della sentenza di applicazione di pena possa essere meno approfondita rispetto a quanto preteso nel processo dibattimentale o a rito abbreviato in dipendenza della specialità del rito prescelto, caratterizzato da una pattuizione sulla pena e sui passaggi del procedimento di computo, frutto del potere dispositivo delle parti, dal che discende il sostanziale esonero dall'obbligo di giustificazione sui punti non controversi della decisione (ex plurimis, sez. 4, ord. n. 33214 del 2/07/2013, Oshodin Osi, rv. 256071; sez. 6, n. 42837 del 14/05/2013, Zaccaria, rv. 257146; sez. 6, n. 5027 del 2/02/2012, Filippi, rv. 251791; sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010, Amariei, rv. 248198; sez. 2, ord. n. 40519 del 12/10/2005, Scafidi, rv. 232844), tale semplificazione non riguarda però l'esposizione delle ragioni che, hanno indotto il giudice ad avvallare l'accordo negoziale (sez. 2, n. 6859 del 21/01/2015, Corvi, rv. 262573; sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010, Amariei, rv. 248198), nè autorizza il recepimento di una concorde determinazione che contempra la violazione delle norme di legge e dei principi dell'ordinamento, oppure l'applicazione di pena illegale, calcolata in difformità dei parametri edittali o comunque dei criteri vincolanti per la commisurazione della pena (sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, Duric e altri, rv. 263431; sez. F, n. 38566 del 26/08/2014, Yossef, rv. 261468; sez. 6, n. 44909 del 30/10/2013, Elmezleni, rv. 257152; sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, rv. 228047).

1.2 Tale orientamento non ha subito modifiche a seguito della riforma del processo penale, introdotta dalla L. n. 103 del 2017, che all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di corre/azione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". La nuova disposizione esclude testualmente la possibilità di far valere vizi che attengono alla motivazione della sentenza di patteggiamento, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate.

1.3 I superiori principi interpretativi non risultano rispettati nel caso specifico, poichè la sentenza impugnata, nel riconoscere la fattispecie di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, trascura qualsiasi approfondimento del caso in punto di diritto. In particolare, è stato già affermato da questa Corte di legittimità e qui si ribadisce (sez. 1, n. 21780 del 20/7/2016, dep. 2017, Mazzi, rv. 270263; sez. 1, n. 23490 del 21/03/2019, P.m. in proc. Kocev, n. m.; sez. 1, n. 45724 del 18/09/2019, Pg in proc. Cari, n. m.) che il manganello - o sfollagente - è un dispositivo ricompreso espressamente nella categoria delle armi proprie ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 1. Ciò a ragione del fatto che il manganello telescopico è senz'altro equiparabile allo "sfollagente" menzionato dal legislatore, trattandosi in realtà del medesimo strumento, che per le sue caratteristiche costruttive e per conformazione, essendo dotato di anima rigida e di facile utilizzo che lo rende particolarmente insidioso, presenta vocazione naturale all'offesa alla persona e di cui è vietato in assoluto il porto "salve le autorizzazioni previste dall'art. 42, comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni". Secondo le illuminanti argomentazioni di un arresto risalente, ma di immutata validità (sez. 1, n. 5852 del 23/01/1978, Andreotti, rv. 138978) "Il manganello o sfollagente è esplicitamente compreso tra le armi e gli strumenti ad esse assimilati indicati nella L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 1, sul controllo delle armi e per i quali è dalla

legge vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 42 comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Detti strumenti, la cui destinazione naturale e l'offesa alla persona, sono tenuti distinti dalla legge dagli altri oggetti, che, pur avendo normalmente una specifica e diversa destinazione, possono occasionalmente servire all'offesa e che attualmente trovano la loro disciplina nel comma 2 del predetto art. 4, il quale ha ampliato la casistica dell'art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Dunque non può essere applicata - in riferimento a tale oggetto - la circostanza attenuante della lieve entità di cui al comma 3 della disposizione in esame, data la limitazione legale dell'ambito applicativo di tale ipotesi ai soli oggetti atti ad offendere e comunque alle res indicate nel corpo della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, come si desume chiaramente dal tenore letterale e logico della disposizione legislativa (sez. 1, n. 40207 del 8/06/2016, P.G. in proc. Pashkaj, rv. 268102; sez. 1, n. 2778 del 17/11/1993 - dep. 1994, Settecase, rv. 196796; sez. 1, n. 6419 del 19/04/1983, Gianni, rv. 159876; sez. 1, n. 7478 del 30/05/1983, Cinbey, rv. 160211).

1.4 Va aggiunto che anche in riferimento alla condotta riguardante il porto ingiustificato del coltello, l'apprezzamento di lieve entità va riferito alla quantità degli oggetti, alle modalità di uso degli stessi, cioè alla condotta del soggetto e alla personalità dell'imputato in una valutazione complessiva del fatto-reato che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità, se logicamente coerente e congrua (sez. 1, n. 40207 del 8/06/2016, P.G. in proc. Pashkaj, rv. 268102; sez. 1, n. 5435 del 20/03/1992, Lavalle, rv. 190312). Nel caso di specie non risultano rispettate le coordinate ermeneutiche della fattispecie, posto che in punto di fatto non sono state oggetto di considerazione le caratteristiche intrinseche degli oggetti sequestrati e la loro capacità lesiva, sia pure potenziale, nonchè la collocazione in modo da essere nell'immediata disponibilità del conducente dell'autovettura.

Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Brescia che in diversa composizione provvederà al prosieguo.